



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 20

del 24 marzo 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI
ANAGRAFICI RICHIESTI E TRASMESSI VIA TELEMATICA**

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la *dr.ssa Domenica LA PEPA* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI* - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento di richieste di certificati anagrafici agli uffici demografici da parte degli avvocati ad uso “notifica atti giudiziari”;
- la richiesta di suddetti certificati avviene principalmente tramite posta elettronica ordinaria ovvero tramite posta elettronica certificata;
- l'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, rispondendo ad un interpello del Ministero dell'Interno, ha chiarito che i certificati anagrafici (cioè i certificati di residenza e di stato di famiglia, in quanto rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici) possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 115/2002, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali;
- l'articolo 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria di seguito indicati:
 - certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice: Euro 0,26;
 - certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta resa legale: Euro 0,52;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 4/07/2015 “determinazione diritti di segreteria – tariffe servizi comunali vari - esenzioni diritti di segreteria e imposta di bollo” prevedeva per il rilascio di *Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla-osta di qualunque specie ed autentica firme* il versamento dei seguenti diritti di segreteria: € 0,26, se in carta semplice, € 0,52 se in bollo;
- attualmente l'ufficiale di anagrafe a tali richieste risponde che per poter inviare il certificato è necessario che il professionista invii una busta preaffrancata e preindirizzata, nonché € 0,26 per diritti di segreteria, poter produrre ed inviare certificato richiesto;
- la stampa in formato pdf e l'invio tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata di certificati anagrafici agli avvocati che ne facciano può consentire un'opportunità per ridurre i costi di gestione per la produzione e la spedizione dei certificati, incrementando l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dalla p.a.;

DATO ATTO, altresì, che dal 3 novembre 2000, a seguito dell'abrogazione dell'art. 194 del Regio Decreto 1238/1939 ad opera del nuovo Regolamento dello Stato Civile, è prevista l'esenzione dei diritti di segreteria per i certificati di stato civile;

RICHIAMATO l'articolo 2 comma 15 della L. 127/1997 nella parte in cui dispone che “i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o la riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale”;

DATO ATTO che questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che “il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”;

RICHIAMATO il Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005, e in particolare:

- l'art. 3 - "Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute";
- l'art. 40, comma 1 - "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
- gli artt. 21 e seguenti, relativi al documento informatico;

RITENUTO CHE, al fine di incentivare o comunque di rendere più celere la trasmissione per via telematica di certificati, sia opportuno eliminare i diritti di segreteria sui certificati anagrafici elaborati e trasmessi in via mail, anche in base alle seguenti considerazioni:

- a) l'esiguità delle somme incassate;
- b) le maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti per provvedere comunque all'incasso dei suddetti diritti, nonché il tempo-lavoro complessivo delle risorse umane deputate al rilascio (con l'obbligo di produrre una stampa e pretendere sempre una richiesta cartacea) e alla trasmissione dello stesso (con conseguente protocollazione anche dell'istanza trasmessa a mezzo posta e del successivo invio del cartaceo);
- c) il disincentivo, per l'utenza, che l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria costituisce rispetto all'utilizzo dei sistemi di comunicazione telematica (posta elettronica o la PEC);

RILEVATO CHE

- le richieste di certificati a mezzo email o PEC, qualora in esenzione dall'imposta di bollo, possano essere emesse direttamente in modalità digitale, senza alcuna stampa, con conseguente risparmio in termini di tempo e di maggiore efficienza complessiva del servizio;
- tale rinuncia alla riscossione, stimando per eccesso in 100 i certificati richiesti annualmente per via telematica in esenzione dall'imposta di bollo, comporta la rinuncia all'incasso di una somma presunta di euro 26,00 e che tale somma è da considerarsi irrisoria rispetto ai benefici complessivi sopra elencati;

RITENUTO CHE, fino all'adozione di un sistema di pagamento telematico dell'imposta di bollo, in caso di certificato non prodotto in esenzione, resterà comunque l'obbligo di produrre copia cartacea dello stesso, con applicazione della marca e la riscossione dei diritti di segreteria nella misura di euro 0,52, indipendentemente dalla modalità di richiesta;

VISTI:

- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che regola la tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente;
- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, "Nuovo Regolamento Anagrafico";
- il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'art. I della Legge 17 marzo 1993, n. 63;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, " T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., recante il Codice dell'amministrazione digitale;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL, sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi a termini di legge

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa, che si richiama integralmente, costituisce parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

1. LA SOPPRESSIONE dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici richiesti e trasmessi in via mail (ordinaria e pec), ovvero senza la stampa di un documento cartaceo, che non siano soggetti all'imposta di bollo;

2. DI DICHIARARE, con successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., ai fini della pronta applicazione dei nuovi diritti, come definiti nella presente delibera.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **31 MARZO 2020** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **31 MARZO 2020**

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa